



CASSA DI SOVVENZIONI E RISPARMIO
FRA IL PERSONALE DELLA BANCA D'ITALIA

REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI LIBERALI DELLA CASSA (EX ART. 3 DELLO STATUTO)

La materia delle erogazioni liberali della Cassa, previste dall'art. 3 dello Statuto sociale, è disciplinata dal presente Regolamento.

PRINCIPI GENERALI

La Cassa può erogare somme a scopo di beneficenza nei limiti dell'importo fissato annualmente dall'Assemblea dei soci.

Nell'erogazione di fondi a titolo di liberalità la Cassa si ispira a principi di trasparenza, correttezza e imparzialità.

SETTORI DI INTERVENTO

Il Consiglio di Amministrazione seleziona le iniziative avendo riguardo a focalizzare specifiche aree di intervento, evitando la minuta dispersione delle erogazioni.

Le erogazioni sono destinate a iniziative rilevanti in uno dei seguenti ambiti:

- A. interventi a favore di iniziative di promozione sociale ovvero per il sostegno ad aree colpite da calamità naturali;
- B. istruzione e ricerca scientifica;
- C. sanità e assistenza a situazioni di particolare disagio.

Potranno altresì essere presi in considerazione progetti o iniziative rilevanti per la comunità dei soci e dei dipendenti o pensionati della Banca d'Italia e loro familiari.

SELEZIONE DELLE INIZIATIVE

I contributi possono essere erogati ai soggetti che abbiano fatto pervenire specifica domanda alla Cassa ovvero in favore di iniziative segnalate dai soci, dalle Rappresentanze della Cassa o dal Consiglio di Amministrazione, **entro il 31 maggio dell'anno di riferimento.**

La presentazione di una domanda o di una segnalazione non dà diritto all'erogazione di un contributo.

Il Consiglio di Amministrazione si avvale di un'apposita Commissione nominata al suo interno e coadiuvata dalle Strutture della Cassa.

Nel nominare la Commissione, il Consiglio di Amministrazione può indicare criteri aggiuntivi per la selezione delle iniziative ammesse ai contributi.

La documentazione, comprensiva del "*prospetto sintetico di domanda*", deve essere corredata da tutti gli elementi informativi per definire e comprovare le caratteristiche del progetto da realizzare e il relativo preventivo finanziario.

VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE

La Commissione valuta i seguenti elementi:

1. la natura del beneficiario: sono ammessi enti senza finalità di lucro; non sono ammesse persone fisiche né soggetti che operano in connessione con formazioni politiche o sindacali.
2. la descrizione dell'iniziativa con l'indicazione puntuale:

- a. dell'impegno finanziario richiesto e delle spese previste per la realizzazione del progetto;
 - b. del grado di aderenza all'attività svolta dall'ente ai sensi del proprio Statuto;
 - c. dei risultati conseguibili con la realizzazione dell'iniziativa;
 - d. dei benefici e vantaggi per i beneficiari e per la collettività.
3. le caratteristiche del soggetto richiedente: verrà verificato il possesso di comprovate capacità gestionali (attestato anche da bilanci/rendiconti degli anni precedenti), di rendicontazione dei contributi già percepiti, di capacità di impiego dei fondi, evitando di determinare residui relativi a contributi approvati in precedenza dalla Cassa e non utilizzati.
4. i requisiti di onorabilità ed eticità di coloro che ricoprono cariche negli enti richiedenti: si terrà conto delle previsioni statutarie anche avuto riguardo alla gratuità delle cariche e alle caratteristiche dei soggetti che le ricoprono.

Non saranno prese in considerazione istanze formulate in termini generici o riferite a mere esigenze ordinarie di funzionamento degli enti richiedenti.

Per la valutazione di particolari progetti la Commissione si può avvalere di consulenti esterni con esperienza nell'ambito del progetto, oggetto della domanda.

ADEMPIMENTI

Per ottenere il contributo, i beneficiari selezionati sono tenuti a far pervenire alla Cassa, compilata e sottoscritta:

- (i) un'accettazione esplicita delle condizioni del presente Regolamento;
- (ii) la dichiarazione funzionale alla deduzione fiscale del contributo da parte della Cassa.

I competenti Uffici della Cassa, in sede di istruttoria delle istanze presentate, hanno facoltà di richiedere ulteriori elementi informativi e documentazione integrativa qualora ne ravvisino la necessità. Nel caso in cui la richiesta di informazioni aggiuntive non sia riscontrata entro il termine assegnato, la segnalazione o domanda non sarà più presa in considerazione.

Successivamente alla corresponsione della liberalità, i beneficiari sono tenuti a comunicare alla Cassa lo stato di avanzamento degli interventi prospettati e a trasmettere, entro tre mesi dalla realizzazione dell'iniziativa, una relazione conclusiva che dia conto dell'ultimazione del progetto nonché una rendicontazione delle spese sostenute.

Nel caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o di inosservanza dei richiamati obblighi informativi, la Cassa si riserva la facoltà di chiedere la restituzione delle somme erogate nonché di escludere l'Ente inadempiente dal riconoscimento di ulteriori contributi.

Per l'erogazione del contributo, è condizione necessaria l'acquisizione del consenso alla pubblicazione del nominativo del beneficiario e del progetto per il quale il contributo è erogato nell'elenco dei soggetti ammessi ai contributi per ciascun anno, a cura della Cassa.

Il Consiglio di amministrazione cura l'adeguata trasparenza e pubblicità delle iniziative sostenute con la beneficenza e fornisce, in sede di Assemblea annuale dei soci, il rendiconto delle erogazioni effettuate.

Le erogazioni avvengono, di norma, entro il 31 dicembre dell'anno in cui la domanda è stata presentata.

DISCIPLINA FISCALE DELLE EROGAZIONI LIBERALI

La disciplina tributaria delle erogazioni liberali è di seguito riportata.

DISCIPLINA FISCALE DELLE EROGAZIONI LIBERALI

NORMATIVA

La disciplina tributaria delle erogazioni liberali applicabile alla Cassa è contenuta principalmente nell'art. 100 del TUIR. Tale norma consente la deducibilità delle erogazioni in misura piena per un limitato numero di fattispecie e, per una casistica più ampia, entro il limite massimo del 2 per cento del reddito imponibile. Disposizioni fiscali riguardanti le erogazioni possono, tuttavia, essere contenute anche in norme non di settore. Accanto alla normativa primaria, si pongono disposizioni di secondo livello, adottate con decreti ministeriali; anche la prassi, in alcuni casi, può integrare norme a contenuto non specifico. Le erogazioni liberali non espressamente disciplinate sono indeducibili.

Un regime fiscale di favore è previsto per le erogazioni effettuate nei confronti di determinate categorie di enti di "particolare rilevanza sociale", tra le quali:

- le persone giuridiche (associazioni e fondazioni) che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, culto, assistenza sociale, assistenza sanitaria o ricerca scientifica;
- le persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica;
- le Università e gli istituti di istruzione universitaria, categoria sottoposta a limitazioni inerenti l'impiego dei fondi nel campo della ricerca;
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- i soggetti che gestiscono erogazioni a favore di popolazioni, italiane o estere, colpite da eventi di calamità pubblica o altri eventi straordinari;
- le organizzazioni non governative (ONG) idonee ai sensi della legge 26 .2.1987 n. 49;
- le associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri;
- i soggetti che realizzano progetti nei settori dei beni culturali e dello spettacolo;
- le fondazioni lirico-sinfoniche.

Accanto all'elemento soggettivo, la deducibilità delle erogazioni liberali è in genere collegata a un requisito oggettivo, costituito dall'attività svolta dall'ente o dal fine cui in concreto le erogazioni sono destinate. In alcuni casi il requisito oggettivo è implicito nell'appartenenza stessa del soggetto beneficiario a una particolare categoria: è il caso delle ONLUS per le quali i settori di attività sono tassativamente indicati dalla legge (art. 10, comma 1, d. lgs. 4 dicembre 1997 n. 460).

ADEMPIMENTI

Per consentire alla Cassa di fruire del beneficio fiscale occorre dunque l'esatta individuazione delle caratteristiche soggettive e oggettive dei beneficiari. A tal fine andrà utilizzata un'apposita DICHIARAZIONE, riportata nel modulo allegato, da compilare e sottoscrivere da parte dei beneficiari dei contributi.

Detto modulo è suddiviso in tre sezioni (A, B e C) corrispondenti ai regimi fiscali applicabili all'erogante (deduzione piena, deduzione entro il 2% del reddito imponibile, non deduzione). In ciascuna sezione sono comprese fattispecie omogenee dal punto di vista fiscale; la corrispondenza con il caso specifico va ricercata in base alle caratteristiche soggettive e oggettive desunte dallo Statuto del beneficiario e dalle norme primarie e secondarie di riferimento, nonché in considerazione della destinazione finale dei fondi.

Se un caso fosse inquadrabile in più di una sezione, andrà compilata esclusivamente la prima di esse. La dichiarazione va acquisita ogni qualvolta venga concesso o rinnovato un contributo. In taluni casi la deducibilità è subordinata ad alcuni adempimenti formali: per le ONLUS, ad esempio, il pagamento deve essere effettuato mediante versamento postale o bancario, o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari, al fine di consentire all'Amministrazione Finanziaria l'effettuazione dei controlli.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto
(nome cognome e qualifica)

in qualità di **Rappresentante legale dell'ente:**

.....
(denominazione completa dell'ente richiedente il contributo di beneficenza)

avente codice fiscale

e domicilio fiscale
(comune, indirizzo, provincia)

DICHIARA

di accettare integralmente le condizioni del Regolamento emanato dalla Cassa in tema di erogazioni liberali, di cui è stata presa visione;

di acconsentire alla pubblicazione, nell'elenco dei soggetti ammessi ai contributi per ciascun anno da parte della Cassa, della denominazione dell'ente e del progetto per il quale il contributo è erogato.

DICHIARA

che il citato Ente, tuttora operante e che negli ultimi 5 anni non è stato soggetto a procedure concorsuali di qualsiasi genere, è:

SEZIONE A

A) un/una:

- università;
- fondazione universitaria di cui all'art. 59, co. 3, della L. 23.12.2000, n. 388 regolamentate con DPR 24.05.2001 n. 254;
- istituzione universitaria pubblica;
- ente di ricerca pubblico;
- ente di ricerca vigilato dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;
- Istituto Superiore di Sanità (ISS);
- Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL);
- ente parco regionale o nazionale.

e impiega l'erogazione nella ricerca

- B)** **una fondazione o un'associazione riconosciuta** con Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. del pubblicato sulla G.U. n..... del....., ovvero iscritta nel registro delle persone giuridiche, istituito presso la Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo (UTG)/Regione/Provincia Autonoma di..... n. iscr. del, **individuata** con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) n. del avente per **oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica e impiega l'erogazione nella ricerca**

SEZIONE B

- C) **una persona giuridica riconosciuta** con Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. del pubblicato sulla G.U. n..... del....., ovvero iscritta nel registro delle persone giuridiche, istituito presso la Prefettura/Ufficio Territoriale del governo (UTG)/Regione/Provincia Autonoma di..... n. iscr. del e **persegue esclusivamente finalità** di:
- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> educazione | <input type="checkbox"/> istruzione |
| <input type="checkbox"/> ricreazione | <input type="checkbox"/> culto |
| <input type="checkbox"/> assistenza sociale | <input type="checkbox"/> assistenza sanitaria |
| <input type="checkbox"/> ricerca scientifica | |
- D) **una fondazione, un'associazione, un comitato o un ente, individuata/o** con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) n..... del..... e **impiega** l'erogazione per la gestione di **iniziative umanitarie, religiose o laiche nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)**
- E) **un' Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS)**
- F) **un'Azienda pubblica di Servizi alla Persona (ASP)**
- G) **un'associazione di promozione sociale iscritta nei registri di cui all'art. 7 della L. 7.12.2000, n. 383:**
- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> Nazionali (commi 1, 2 e 3) |
| <input type="checkbox"/> Regionali e provinciali (comma 4) |
- H) **un'Organizzazione Non Governativa (ONG) idonea ai sensi dell'art. 28 della L. 26.02.1987, n. 49**
- I) **una persona giuridica riconosciuta** con Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. del pubblicato sulla G.U. n..... del....., ovvero iscritta nel registro delle persone giuridiche, istituito presso la Prefettura/Ufficio Territoriale del governo (UTG)/Regione/Provincia Autonoma di..... n. iscr. del e **ha sede nel Mezzogiorno e persegue esclusivamente finalità di ricerca scientifica.**

SEZIONE C

- L) **Non rientra nelle categorie delle sezioni precedenti.**

Luogo e data

.....
(TIMBRO DELL'ENTE E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)

Modalità di compilazione

*Il modulo (da restituire integralmente) deve essere compilato e sottoscritto **in una sola delle tre sezioni**, a seconda della corrispondenza tra i requisiti ivi individuati e le caratteristiche proprie del soggetto richiedente, desunte dallo Statuto del soggetto medesimo e dalle norme di riferimento, nonché in considerazione della destinazione finale dei fondi (le sezioni non compilate vanno barrate).*

La suddetta corrispondenza andrà ricercata prioritariamente nella sezione A, in via subordinata nella sezione B e, in via residuale, nella sezione C. Se il caso trova corrispondenza in più di una sezione la compilazione del modello dovrà quindi riguardare esclusivamente la prima delle sezioni compatibili.